

Corte di Cassazione V Sezione Penale, Sentenza 5 maggio 2022, n. 14355

Agevolazioni per disabili - tassa automobilistica - esenzione

L'esenzione dalla tassa automobilistica spetta anche in assenza di adattamento tecnico del veicolo. Il legislatore ha voluto in tal modo prevedere un programma ampio e generalizzato di sostegno alla disabilità, svincolando il beneficio dalla mera sovvenzione dei costi sopportati dal disabile per adeguare il veicolo alle esigenze di locomozione, per inquadrarlo come strumento volto in generale a favorire la vita di relazione della persona disabile.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Domenico CHINDEMI

Rel. Consigliere:

Giacomo Maria STALLA

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1. A. A. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria di II grado del Trentino, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo il diniego di esenzione - per disabilità - dal pagamento della tassa automobilistica provinciale, come da nota 21.1.2014 dell'Ufficio Assistenza Bollo ACI di Trento.

La commissione tributaria, in particolare, ha osservato che:

-

l'istanza di esenzione era stata respinta con la motivazione di insussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dell'handicap con grave limitazione della capacità di deambulazione, ai sensi delle leggi nn. 388 del 2000 e 449 del 1997;

-

in effetti, l'articolo 8 l. 449 del 1997 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap) riconosceva l'esenzione dalla tassa automobilistica in relazione ai soli autoveicoli che risultassero adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della l. 104 del 1992, mentre la successiva legge 388 del 2000 (finanziaria 2001) aveva esteso il beneficio anche in assenza del requisito dell'adattamento del veicolo, ma sul presupposto che si trattasse di "invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione";

-

la Circolare dell'agenzia delle entrate 11 maggio 2001 n. 46/E aveva correttamente inteso la disciplina di legge nel senso che, per ottenere l'esenzione dalle spese e tributi relativi ai veicoli non adattati, il soggetto disabile dovesse produrre documentazione attestante una situazione di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 della legge 104 del 1992; là dove, in assenza di condizione di handicap grave con effetti negativi sulla deambulazione, l'agevolazione fiscale non poteva essere riconosciuta se non in caso di adattamento funzionale del veicolo;

-

dai verbali, in atti, della Commissione Medica per l'accertamento della disabilità risultava come la condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, 3^o comma, l. 104 del 1992 non fosse stata riconosciuta alla A. A., il cui veicolo non risultava d'altra parte adattato alla disabilità.

Resiste con controricorso e memoria la Società XXX, mentre nessuna attività difensiva è stata svolta in giudizio dall'Automobile Club Italia di Trento, pure intimato.

La ricorrente ha depositato memoria.

2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art. 360, co. 1[^] n. 3, cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione della disciplina di riferimento (artt.30. co. 7[^] l. 388/00); erronea applicazione della citata Circolare (contra 3 di 7 legem) dell'agenzia delle entrate; violazione dei principi costituzionali e comunitari in materia di tutela dei soggetti disabili (art. 4 Conv. ONU; artt. 7 e 26 Dir. 2000/78/CE; artt. 2, 16, 38 e 32 Cost.). Sulla base della corretta interpretazione degli artt. 3 l. 104/92, 8 l. 449/87 e 30 l. 388/00, l'esenzione spettava pur in assenza di adattamento del veicolo, ogniqualvolta fosse sussistente una capacità di deambulazione gravemente ridotta, com'era nella specie evidente. La A. A. era infatti affetta, dalla nascita, da una "malformazione del rafe mediano in regione lombo-sacrale con presenza di formazione lipomatosa al livello del cono caudale", così da lamentare costantemente "dolori in zona lombosacrale con irradiazioni al cingolo pelvico ed agli arti inferiori associati a paresi dello sciatico popliteo a destra e ad una notevole ipertrofia muscolare", tanto da venire riconosciuta, fin dal 1995, invalida all'attività lavorativa in misura del 100%, oltre che essere titolare di contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide, ex articolo 381 d.P.R. 495 del 1992.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce - ex art. 360, co. 1[^] n. 5, cod.proc.civ. - omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla sussistenza in capo alla contribuente di un legittimo affidamento circa la titolarità dell'agevolazione fiscale in questione, in quanto costantemente e de plano riconosciuta dall'ACI-PRA per. 14 anni (buona fede in senso oggettivo).

2.2 Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento della seconda doglianza.

Il quadro normativo di riferimento è costituito:

-

dall'art. 3 L. quadro 104/92, secondo cui la persona handicappata (come definita nel co.1[^]) ha diritto (co. 2[^]) "alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative"; e deve inoltre fruire di speciale tutela (co. 3[^]) "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici";

-

dall'art. 41. cit., secondo cui: "Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali";

-

dall'art.8 L. 449/97 (in sede di modificazione dell'art.13 bis co. 1[^] TUIR), secondo cui (co. 1[^]): "Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli

articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie"; nonché, per quanto qui più direttamente rileva, il co. 7^o: "Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.";

-

dall'art. 30 L. 388/00 in base al quale: "Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo".

Dal quadro normativo così tratteggiato emerge come, a seguito dell'espansione del beneficio riconosciuto dall'articolo 30 della legge 388 del 2000, quest'ultimo spetti anche in assenza di adattamento tecnico del veicolo; il che appare rivelatore della scelta legislativa di svincolare il trattamento di esenzione dall'ottica di mera sovvenzione dei costi sopportati dal disabile, o dai suoi familiari, per adeguare il veicolo alle esigenze di locomozione e spostamento della disabilità stessa, per ancorarla invece ad un programma ampio e generalizzato di sostegno per i disabili, nella loro sfera tanto individuale quanto di relazione.

In effetti, questa scelta resta pur sempre ancorata al presupposto fattuale dell'accertamento in concreto della "grave limitazione della capacità di deambulazione" la quale, tuttavia, è cosa diversa dalla 'gravità' di cui all'art.3, co. 3^o l. 104/92; la cui nozione (non richiamata dall'art.30 cit.) viene riferita non alla deambulazione in sé, ma alla valutazione globale dell'autonomia della persona disabile ed alla necessità di un'assistenza individuale e relazionale di tipo permanente.

Non è dunque condivisibile l'affermazione della Commissione Tributaria secondo la quale il beneficio non spetterebbe stante l'omessa attestazione, da parte della Commissione Medica, della "connotazione di gravità" di cui alla disposizione legislativa da ultimo citata, dal momento che l'oggetto

dell'accertamento medico-legale, agli specifici fini del beneficio fiscale qui invocato, doveva avere riguardo non a questa connotazione ma a quella, specifica e finalizzata, della "grave limitazione della capacità di deambulazione".

In relazione a quest'ultimo parametro, l'unico qui rilevante, la Commissione Tributaria non risulta aver effettuato alcun accertamento, mostrando con ciò (erroneamente) di non ritenerlo influente se non in quanto integrativo della suddetta nozione generale di gravità della disabilità ex l.104/92; e salvo osservare che, in effetti, la Commissione Medica aveva espresso "solo un parere favorevole alla concessione di altri benefici", richiamandosi con ciò proprio alle agevolazioni fiscali chieste dalla A. A.

Obietta Società XXX che dai verbali della Commissione medico-legale per l'accertamento dell'handicap (19 febbraio 2007 e 20 dicembre 2017, in atti) non risulterebbe, non solo la condizione di disabilità con la connotazione di gravità di cui all'art.3 co. 3[^] l. 104/92, ma neppure quella (volendosene assumere la differenza ed autonomia) caratterizzata dalla "grave limitazione della capacità di deambulazione" ex art. 30, co. 7[^] l. 388/00.

E tuttavia si tratta di circostanza che, da un lato, sembra confliggere con il suddetto parere favorevole pur riferito dalla Commissione Tributaria e che, dall'altro, necessita comunque di essere riscontrata, da parte del giudice di merito, nella considerazione tecnico-fattuale degli esiti degli accertamenti compiuti dalla Commissione Medica, così da verificarne la (eventuale) portata dimostrativa della suddetta grave limitazione di deambulazione legittimante l'esenzione.

Si tratta, come detto, di una verifica che è del tutto mancata in conseguenza di una non conforme interpretazione del dato legislativo.

Va del resto considerato che questa corte di legittimità ha altre volte affrontato la tematica in esame (seppure sotto il diverso angolo visuale dell'agevolazione Iva sull'acquisto del veicolo per il trasporto del disabile, ma sulla base di principi estendibili anche al presente beneficio) giungendo

alla conclusione per cui: "L'aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto di autoveicoli da parte di disabili o di loro familiari che non li abbiano fiscalmente a carico, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subito alcuna modifica per essere destinato all'uso da parte del disabile, in virtù dell'interpretazione del diritto interno conforme ai principi di non discriminazione dei disabili, sanciti dalla direttiva n. 2000/78/CE, ed anche quando l'acquisto sia stato compiuto prima del 1° gennaio 2001, data in cui la superfluità delle modifiche del mezzo è stata espressamente prevista dall'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000" (Cass.nn. 1428/13; 28324/21).

Si è nell'occasione osservato che - ferma la necessità che la grave difficoltà di deambulazione sia accertata dalla Commissione Medica - può in effetti risultare complesso "distinguere, in presenza di un handicap in condizione di gravità che investe la capacità motoria e la deambulazione, tra le ridotte o impedito capacità motorie e la limitazione grave della capacità di deambulazione, che non richiede l'adattamento del veicolo"; ma proprio questa complessità, data dai "limiti ontologicamente non netti di rilevazione della fattispecie concreta", deve essere risolta alla luce dei principi costituzionali e comunitari in materia, ad evitare che risulti moltiplicata "la potenzialità discriminatoria - tra persone comunque affette da patologie che incidano in modo grave sulla funzione motoria e di deambulazione - di un'interpretazione della fattispecie astratta che esalti, in funzione selettiva, il requisito dell'adattamento del mezzo".

Dunque, tornando al caso di specie, l'esenzione non poteva escludersi per il solo fatto che l'autoveicolo della A. A. non fosse stato tecnicamente adattato alla disabilità, trattandosi comunque di verificare in concreto se la richiedente vertesse effettivamente nella suddetta condizione normativa di grave limitazione deambulatoria ex art. 30, co. 7^o l. 388/00.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla commissione tributaria di secondo grado del Trentino la quale, in diversa composizione, verificherà questo aspetto fattuale, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

Per questi motivi

-

accoglie il ricorso;

-

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria di secondo grado del Trentino, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 14 aprile 2022.

Il Presidente: CHINDEMI

Il Consigliere estensore: STALLA